

Comunicazione n. DAL/97006453 del 24-7-1997

inviata all'Assosim

Oggetto: **D.Lgs. n. 415/ 1996 - Risposte a quesiti**

Con lettera del 20 dicembre u.s., codesta associazione ha chiesto alla scrivente, tra l'altro, di pronunciarsi in merito a due questioni interpretative concernenti le vigenti disposizioni di cui al decreto in oggetto.

In particolare, viene chiesto:

- 1) "se possa rientrare nell'attività di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b) del D.Lgs. 415/96, l'operatività che viene svolta su altri mercati, che non sono ancora riconosciuti in base all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 415/96, tramite altri negozianti abilitati o se, al contrario, questa attività debba presupporre l'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 3, lett. e)";
- 2) di dare "un'esplicita conferma del fatto che le società autorizzate a svolgere l'attività di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, o con assunzione di garanzia, sono autorizzate a svolgere anche l'attività di collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia".

Per quanto attiene al quesito n. 1), si conferma quanto precisato con la precedente comunicazione n. DAL/RM/96004161 del 9 maggio 1996 #¹; inviata a codesta associazione, e cioè che, nell'ipotesi prospettata, la scelta dei modi attraverso cui soddisfare le richieste della clientela (raccolta di ordini o negoziazione) rientra nella piena disponibilità dell'intermediario, se polifunzionale. Laddove l'intermediario non sia polifunzionale, esso potrà operare nei limiti delle autorizzazioni di cui dispone.

Con riferimento al quesito n. 2), esso ha ad oggetto una questione interpretativa definitivamente risolta da questa Commissione con la recente delibera n. 10716/1997 #².

*p. IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia*

¹ Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.

² Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.